



# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

**N. 38 del 11/12/2014**

### RIFERIMENTI

**Proponente**  
Attività produttive

### OGGETTO

Annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007 di modifica del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti.



Il giorno 11/12/2014 , in Modugno, presso la sede municipale, il Commissario Straordinario, Prefetto Mario Rosario Ruffo, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, conferitigli con D.P.R. del 29 settembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.238 del 13 ottobre 2014 e con l'assistenza del Segretario Generale, ha adottato la seguente deliberazione

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CALZETTA MONICA

**OGGETTO: Annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007 di modifica del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti.**

Premesso che:

- con la legge regionale 3/4/1995, n. 14 - Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) , la Regione Puglia, ha disciplinato i servizi pubblici non di linea individuati dalla stessa legge nazionale, tra i quali il servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti;
- l'art. 3 della L.R. 14/1995 assegna ai comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea:
  - o approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio;
  - o determinazione del numero e del tipo di veicoli da adibire al singolo servizio di noleggio con conducente;
  - o vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2003, in esecuzione della L.R. 14/1995, veniva approvato il "Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti";
- il Regolamento comunale approvato con D.C.C. 44/2003 stabiliva, tra l'altro:
  - o il numero massimo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. in relazione al numero di abitanti (art. 4);
  - o le modalità di rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e in particolare l'obbligo del bando pubblico, i contenuti del bando, le modalità di presentazione delle domande, i titoli di preferenza (artt. 9-10-11-12-13);
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007, veniva modificato il "*Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti*", approvato con D.C.C. 44/2003, nel seguente modo:
  - o veniva modificato l'art. 4 con l'eliminazione del riferimento al numero massimo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. in relazione al numero di abitanti;
  - o venivano abrogati gli artt. 9-10-11-12-13, che prevedevano le modalità di rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio e in particolare l'obbligo del bando pubblico, i contenuti del bando, le modalità di presentazione delle domande, i titoli di preferenza;
- con la modifica del Regolamento comunale, ad opera della Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007, veniva di fatto liberalizzata l'attività di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti;

Considerato che:

- nonostante l'entrata in vigore della direttiva europea 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) che ha liberalizzato la maggior parte delle attività economiche sino ad allora contingentate, l'attività di Noleggio Con Conducente e autovetture fino a nove posti non è stata oggetto di liberalizzazione, in quanto l'art. 6 del D.Lgs n. 59 del 26.03.2010 ad oggetto: "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" ne prevede espressamente la non applicazione per quel tipo di servizio;
- che tale restrizione alla liberalizzazione del settore NCC è stato confermato successivamente anche con il D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, che all'art. 3, comma 11-bis dispone che:  
*"in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".*
- successivamente anche l'art. 1 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 (c.d. decreto Monti bis), conferma la non liberalizzazione dell'attività NCC, facendo salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 138/2011;
- non ci sono state ulteriori disposizioni contrarie o abrogative delle norme su indicate;

Ciò premesso,

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge regionale 3.4.1995, n. 14;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2003;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007;

VISTO il D.Lgs n. 59 del 26.03.2010;

VISTE le L. 148/2011 e L. n. 27 del 24.03.2012;

RITENUTO, pertanto, sussistendo le ragioni di interesse pubblico, è opportuno e necessario procedere all'annullamento, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990, della Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007 di modifica del *Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti*, in quanto adottata in violazione di legge;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere alla regolarità contabile da parte del responsabile della Ragioneria, in quanto non comporta impegno spesa o diminuzione di entrata;

Si invita il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, a deliberare sul punto, al fine di:

- 1) annullare, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990, per i motivi innanzi indicati, la Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007 di modifica del *Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti* approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2003;
- 2) di dare atto che per effetto dell'annullamento della D.C.C. 37/2007 tornano in vigore, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, tutti gli articoli del "*Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti*", così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2003, ivi compresi gli artt. 4-9-10-11-12-13;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Attività Produttive ogni atto necessario a dar esecuzione alla presente deliberazione.

Si invita, altresì, a dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267

Modugno, li 28/11/2014

**Il Responsabile del Servizio 10 - Attività Produttive  
(ing. Franco BRUNO)**



Per quanto sopra riportato,

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale nella seduta del 11/12/2014 alle ore 15.45;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisiti in merito il parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato, Ing. Franco BRUNO, Responsabile del Servizio 10 - Attività Produttive, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 28/11/2014;

### DELIBERA

- 1) annullare, ai sensi dell'art. 21-octies della L. 241/1990, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati, la Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007 di modifica del *Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti* approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2003;
- 2) di dare atto che per effetto dell'annullamento di cui al punto precedente tornano in vigore, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, tutti gli articoli del "*Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti*", così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2003, ivi compresi gli artt. 4-9-10-11-12-13, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Attività Produttive ogni atto necessario a dar esecuzione alla presente deliberazione.
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del TUEL.
- 5) dare Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 comma 4 dello Statuto Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
- 6) trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio 10 - Attività Produttive, al Servizio di Polizia Locale nonché all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

---

Il Segretario Generale

Dott.ssa Monica CALZETTA



Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Rosario RUFFO





## **COMUNE DI MODUGNO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI**

GENNAIO 2003

**Dott. Giulio Emanuele Ciocia**  
Via G. Petroni, 35/e  
70124 - BARI  
tel. / fax: 080 5520801

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI**

**INDICE**

Art. 1	Generalità	Pag. 3
Art. 2	Definizione del servizio	Pag. 3
Art. 3	Consultazioni delle organizzazioni	Pag. 3
Art. 4	Numero dei veicoli destinati al servizio	Pag. 3
Art. 5	Svolgimento del servizio	Pag. 4
Art. 6	Carta di circolazione	Pag. 4
Art. 7	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	Pag. 4
Art. 8	Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio	Pag. 4
Art. 9	Modalità di rilascio delle autorizzazioni	Pag. 5
Art. 10	Contenuti del bando	Pag. 5
Art. 11	Presentazione delle domande	Pag. 6
Art. 12	Titoli di preferenza	Pag. 6
Art. 13	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 14	Inizio del servizio	Pag. 7
Art. 15	Trasferibilità dell'autorizzazione	Pag. 7
Art. 16	Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone	Pag. 8
Art. 17	Comportamento del conducente in servizio	Pag. 8
Art. 18	Internizione del trasporto	Pag. 8
Art. 19	Trasporto portatori di handicap	Pag. 8
Art. 20	Idoneità dei mezzi	Pag. 8
Art. 21	Tariffe	Pag. 9
Art. 22	Trasporto bagagli e animali	Pag. 9
Art. 23	Forza pubblica	Pag. 9
Art. 24	Diffida	Pag. 9
Art. 25	Sanzioni	Pag. 9
Art. 26	Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 27	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 28	Procedimento sanzionatorio	Pag. 10
Art. 29	Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 30	Irrogazione delle sanzioni	Pag. 11
Art. 31	Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	Pag. 11
Art. 32	Stazionamento su aree pubbliche	Pag. 11
Art. 33	Responsabilità nell'esercizio	Pag. 11
Art. 34	Norme finali	Pag. 11

Versione corretta ed emendata con le proposte di modifiche ed integrazioni del Consiglio Comunale in data 25 luglio 2003.

---

## COMUNE DI MODUGNO

### REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI

#### Art. 1 *Generalità*

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in seguito denominato servizio N.C.C..

2. Il servizio è, altresì, disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalla legge regionale 3/4/95, n. 14 - Modalità di attuazione della legge 15/1/92, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;
- e) dall'art. 20 della Legge 24/1/90 come modificato dall'art. 2, 10° comma della Legge 537/93;
- f) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

#### Art. 2 *Definizione del servizio*

1. Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

#### Art. 3 *Consultazioni delle organizzazioni*

1. Il Comune, nella materia disciplinata dal presente regolamento, provvede alla consultazione:
- delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore noleggio con conducente ed autovettura, se presenti, sul territorio comunale e/o regionale;
  - delle associazioni degli utenti o consumatori maggiormente rappresentative, se presenti, sul territorio comunale e/o regionale;
  - delle associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani, dei commercianti e delle imprese del settore turistico.

#### Art. 4 *Numero dei veicoli destinati al servizio*

1. Il numero massimo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. viene previsto in una autovettura per ogni 3.000 (tre mila) residenti e frazioni di 3.000.

2. Nella previsione di cui al comma precedente devono essere conteggiate le autovetture già autorizzate.

---

Art. 5  
*Svolgimento del servizio*

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge n. 21/92.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 21/92.
3. Fatta restando la titolarità in capo al conferente, è consentito trasferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della legge n. 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'autorizzazione comunale, oltre agli altri documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, deve essere esibita su richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
7. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia l'apposita targa, di cui al 5° comma dell'art. 12 della legge 21/92, recante il nome e lo stemma del comune, la scritta N.C.C. ed il numero d'ordine corrispondente al numero della autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
8. Il Comune stesso rilascia il contrassegno con la scritta "Noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
9. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente.
10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
11. Le autorizzazioni sono rinnovate automaticamente ogni anno previa presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

Art. 6  
*Carta di circolazione*

1. La carta di circolazione dei veicoli adibiti al servizio NCC è rilasciata sulla base della autorizzazione comunale.

Art. 7  
*Ambito territoriale per lo  
svolgimento del servizio*

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.
2. Il prelievo dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art. 8  
*Requisiti e condizioni per  
l'esercizio del servizio*

1. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.



2. Per il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio di N. C. C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo comma 3;
- c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente;
- e) non essere titolare di licenza di taxi;
- f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati.

3. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio;
- e) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una autorizzazione per l'esercizio;
- f) svolgere altre attività lavorative oltre all'attività autorizzata.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Per l'esercizio del servizio N. C. C. è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o all'albo degli artigiani.

#### Art. 9

##### *Modalità di rilascio delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell'approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.

2. Il bando deve essere reso noto nei 90 giorni successivi l'approvazione del regolamento.

3. Qualora il numero dei richiedenti risultasse inferiore alle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni residue saranno assegnate senza ricorso a successive procedure concorsuali.

4. Al verificarsi della ipotesi di cui al precedente comma 3:

- a) devono essere considerate concorrenti le richieste pervenute nello stesso mese di calendario;
- b) i termini del silenzio assenso sono stabiliti in sessanta giorni dalla ricezione della domanda completa dei requisiti essenziali al protocollo comunale.

#### Art. 10

##### *Contenuti del bando*

1. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

2. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non potranno essere rilasciate più di due autorizzazioni allo stesso soggetto.

---

Art. 11  
*Presentazione delle domande*

1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere redatte su carta legale, indirizzate al Sindaco, ed inviate a mezzo raccomandata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della patente di guida;
- b) copia del certificato di abilitazione professionale;
- c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto da successivo art. 12;
- e) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Il richiedente deve, inoltre, allegare, nei termini previsti dalla vigente normativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- a) l'assenza di carichi pendenti;
- b) l'assenza di condanne che comportino l'interdizione da pubblici uffici;
- c) l'assenza di procedimenti fallimentari;
- d) l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni e di non aver trasferito autorizzazioni, nel quinquennio precedente;
- e) la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12  
*Titoli di preferenza*

1. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle autorizzazioni il possesso di requisiti che attestino la specifica professionalità del richiedente, quali:

- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. nello stesso Comune ed aver svolto il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto persone con autoveicolo, purché legittimamente esercitata;
- l'organizzazione aziendale o l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti.

2. Per la formazione della graduatoria sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi idonei a garantire la regolarità, l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza del servizio:

- a) possesso di altra licenza di N.C.C. nel Comune, 5 punti;
- b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto persone:
  - fino a cinque anni 8 punti;
  - oltre cinque anni 10 punti;
- c) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti, massimo 10 punti;
- d) l'organizzazione aziendale:
  - due punti per ogni dipendente;
  - un massimo di altri 10 punti possono essere attribuiti sulla base di altri elementi inerenti l'organizzazione aziendale evidenziati dai partecipanti.

3. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:

- a) che ha già la disponibilità di un veicolo attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- b) che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio, oppure socio o collaboratore familiare per il medesimo periodo;
- c) che ha già la disponibilità di un veicolo;
- d) che ha già la disponibilità di una rimessa nel Comune.

4. I titoli, i requisiti e le condizioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte del Comune.

Art. 13  
*Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione*

1. Il dirigente del Settore, acquisita la graduatoria redatta dall'Ufficio Commercio, provvede, nell'ordine, entro sessanta giorni alla assegnazione ed al rilascio delle autorizzazioni.

2. La graduatoria, nella ipotesi in cui il numero delle autorizzazioni disponibili risultasse inferiore agli aventi titolo, ha validità di 2 (due) anni. I posti di organico che nel corso dei due anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della stessa.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente, su richiesta dell'Ufficio Commercio, dovrà allegare idonea documentazione diretta a comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 2) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 3) avere la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune.

Art. 14  
*Inizio del servizio*

1. Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

2. A giudizio insindacabile e motivato del dirigente del Settore, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell'interessato fino ad un massimo di altri sei mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.

Art. 15  
*Trasferibilità dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dall'art. 9 della legge 21/92, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato a cura del titolare al Comune, che accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte del subentrante.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune per ottenere il trasferimento dell'autorizzazione. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altri Comuni, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

---

Art. 16

*Servizio di noleggio per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone*

1. I motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, se utilizzati per servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, necessitano della autorizzazione di noleggio con conducente.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

3. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

4. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

5. L'autorizzazione relativa alla attività di trasporto di infermi e feriti è rilasciata dalla competente autorità Regionale, così come stabilito dalla Legge Regionale 15/12/93, n. 27 e successive variazioni ed integrazioni.

Art. 17

*Comportamento del conducente in servizio*

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - d) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - e) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - f) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- E' fatto divieto di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività.

Art. 18

*Interruzione del trasporto*

1. Nel caso in cui il trasporto venga interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, resta obbligatorio organizzare un servizio sostitutivo.

Art. 19

*Trasporto portatori di handicap*

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 20

*Idoneità dei mezzi*

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il Dirigente del Settore, di concerto con la Polizia Municipale, dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nello stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal Dirigente del Settore, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Dirigente del Settore, previa diffida, adotta il provvedimento di

---

sospensione della autorizzazione ai sensi del successivo art. 26.

3. Con apposito verbale il Dirigente del Settore certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Il titolare dell'autorizzazione comunale può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso.

#### Art. 21

##### *Tariffe*

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è determinato dalla libera contrattazione fra le parti.

2. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

#### Art. 22

##### *Trasporto bagagli e animali*

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

2. E' obbligatorio ed altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti.

3. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### Art. 23

##### *Forza pubblica*

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

#### Art. 24

##### *Diffida*

1. Il titolare dell'autorizzazione è diffidato quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) non l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

#### Art. 25

##### *Sanzioni*

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 per la violazione del comma 6° dell'art. 5, dell'art. 17, del comma 2° dell'art. 19;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 600,00 per la violazione del comma 10 dell'art. 5, del 1° comma dell'art. 19, dell'art. 22 e dell'art. 23.

3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

---

Art. 26

*Sospensione dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione d'esercizio è sospesa per un periodo non superiore a otto mesi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati.

Art. 27

*Revoca dell'autorizzazione*

1. A seguito di relativa istruttoria, l'autorizzazione d'esercizio è revocata nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 26;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 15;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o, comunque, l'evasione delle leggi tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera agricola o anche quando le stesse azioni siano compiute dai dipendenti col benestare del titolare stesso;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. Del provvedimento di revoca è data comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Art. 28

*Procedimento sanzionatorio*

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati anche sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti difatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire memorie difensive.

2. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29

*Decadenza dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione d'esercizio è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito nei successivi 90 giorni;
- d) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

---

**Art. 30**

*Irrogazione delle sanzioni*

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

**Art. 31**

*Attività propositiva, istruttoria,  
esecutiva e di vigilanza*

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio di funzioni di cui è titolare il Comune nelle materie oggetto del presente regolamento, sono svolte dall'VIII Settore che si avvale dell'Ufficio Commercio per l'attività istruttoria ed esecutiva.

2. L'Ufficio Commercio istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

3. Il Dirigente dell'VIII Settore provvede al rilascio della autorizzazione ed alla adozione dei provvedimenti previsti nei precedenti artt. 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

4. L'attività di vigilanza è espletata dalla Polizia Municipale.

**Art. 32**

*Stazionamento su aree pubbliche*

1. In assenza del servizio taxi nel territorio comunale, è concessa la facoltà alle autovetture immatricolate per il servizio N.C.C. di sostare su suolo pubblico.

2. Le aree pubbliche per lo stazionamento delle autovetture sono individuate nelle seguenti località:

- 1) Viale Della Repubblica – ambito tribunale;
- 2) Piazza Capitaneco – incrocio via Roma;
- 3) Piazza Garibaldi;
- 4) Piazza E. De Nicola;
- 5) Via Ancona;
- 6) Via Dei Gerani;
- 7) Via Delle Magnolie – direzionale ASI.

In tali ambiti la Polizia Municipale provvede alla puntuale individuazione delle aree di sosta. Successive variazioni od integrazioni in materia di individuazione delle aree di cui al presente comma sono disposte dal Dirigente del Settore, su conforme parere della Polizia Municipale.

**Art. 33**

*Responsabilità nell'esercizio*

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente.

2. Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

**Art. 34**

*Norme finali*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.



# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA SEGUENTE  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PROPONENTE: ATTIVITA PRODUTTIVE

**OGGETTO:**

Annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007 di modifica del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti.

NOTE AGGIUNTIVE  
FAVOREVOLE



MODUGNO Lì, 28/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FRANCO BRUNO





# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera Commissariale n.38 del 11/12/2014**

OGGETTO:

**Annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 25.07.2007 di modifica del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente e autovetture fino a nove posti.**

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 22/12/2014 COME PRESCRITTO DALL'ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE  
Dott.ssa Beatrice MAGGIO

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

### ATTESTA

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 22/12/2014

IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE  
Dott.ssa Beatrice MAGGIO